

Prime indicazioni in merito al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23

Circolare informativa
Studio Colombo Altamura Pometto

11 maggio 2020, mercoledì 6 novembre 2020

Decreto «Liquidità/Omnibus»

La presente circolare illustra una prima sintesi di alcune delle principali misure contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, noto anche come «Decreto Liquidità/Omnibus».

Garanzia SACE su prestiti alle imprese

Articolo 1 D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Sace spa concede ad imprese con sede in Italia, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati ad esercizio del credito, garanzie a prima richiesta, esplicite ed irrevocabili alle seguenti condizioni: **i)** entro il 31.12.2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi; **ii)** al 31 dicembre l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE 651/2014, 702/2014, 1388/2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario come definite dalla normativa UE; **iii)** l'importo del prestito assistito da garanzia non potrà superare il valore più grande fra il 25% del fatturato del 2019 e il 200% dei costi del personale per il 2019; **iv)** il livello delle garanzie scenderà al crescere della dimensione d'impresa: 90% per le imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e 1,5 miliardi di fatturato, 80% per imprese con più di 5mila dipendenti in Italia o fatturato tra a 1,5 e 5 miliardi e 70% per le più grandi, cioè con fatturato superiore a 5 miliardi di euro; **v)** Commissioni: per PMI 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per secondo e terzo anno 100 punti base per i restanti anni; per imprese diverse da PMI 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per secondo e terzo anno 200 punti base per i restanti anni ; **vi)** divieto di distribuzione di dividendi e buyback di azioni nel 2020 anche per altre imprese con sede in Italia facenti parte del medesimo gruppo, accordi con i sindacati su eventuali tagli occupazionali, finanziamenti solo per stabilimenti italiani. **ATTENZIONE: MISURA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA.**

Fondo Centrale di Garanzia prestiti alle PMI

Articolo 13, c.1 lett.a),b) e c), D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Garanzie concessa fino al 31.12.2020 dal Fondo Centrale di Garanzia PMI: a) a titolo gratuito; b) importo massimo per singola impresa con non più di 499 dipendenti pari a 5.000.000 di euro; c) percentuale massima di copertura della garanzia diretta pari al 90% - previa autorizzazione Commissione europea - di ciascuna operazione finanziaria; il totale delle operazioni finanziarie non può superare alternativamente: 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario; 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario; 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Finanziamenti fino a 25.000,00 euro

Articolo 13, comma 1 lett.m, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Prevvia autorizzazione della Commissione UE sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, con copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dal COVID19, come da autocertificazione, purchè tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbiano una durata fino a 72 mesi ed un importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque non superiore a 25.000 euro.

Garanzia per beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000,00 euro

Articolo 13, comma 1 lett.n, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Previa autorizzazione della Commissione UE, in favore di beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000,00 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come da autocertificazione, la garanzia del 90% (di cui al comma 1, lett.c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (quindi per massimo 800.000,00 euro).

Rimessione in termini

Articolo 21 D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020. La mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, di cui all'articolo 60 del DL 18/20 si allunga fino al 16 aprile, considerando tempestivi i versamenti entro questa data.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Articolo 18, commi 1, 2 e 7, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.

Per i medesimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Articolo 18, commi 3, 4 e 7, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/73 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto.

Per i medesimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti IVA province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

Articolo 18, commi 6 e 7, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

La sospensione dei versamenti IVA si applica, per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rinvio effettuazione ritenute d'acconto

Articolo 19, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

I ricavi e compensi percepiti tra il 17.03.2020 ed il 31.05.2020 dai soggetti - che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato - con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati dal sostituto, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 o in massimo n.5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di luglio 2020.

E' abrogato il comma 7 dell'art.62 del Decreto Cura Italia.

Metodo previsionale acconti giugno

Articolo 20, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

In relazione agli acconti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Art.64 Decreto "Cura Italia" modificato da Art.30 , D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il decreto «Liquidità/Omnibus», con l'art. 30, ha esteso l'ambito di applicazione del credito d'imposta anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Misure in materia di bollo su fatture elettroniche

Articolo 26, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Se l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno risulta di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è maggiore di 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza sanzioni e interessi, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato, senza sanzioni e interessi, nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

Termini di consegna e trasmissione Certificazione Unica 2020

Articolo 22, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Per l'anno 2020, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

La sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche non si applica nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Misure in materia di requisiti bonus prima casa

Articolo 24, D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Viene sospeso il decorso dei termini per acquisire i requisiti che non fanno perdere il diritto all'imposta di registro scontata.

Per non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, è stata disposta la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Tali termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Minore rigidità quindi per non perdere il bonus prima casa da cui si decade se non si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto.

Codice della crisi d'impresa, concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione, fallimenti

Articoli 5, 9 e 10 D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa - ora previsto per il prossimo 15 agosto - è rinviata al 1° settembre 2021.

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 sono prorogati di sei mesi. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Improcedibilità - fino al 30 giugno - dei ricorsi per fallimento a carico delle imprese di dimensioni tali da non potere essere soggette ad amministrazione straordinaria. Blocco delle auto-richieste di fallimento dall'imprenditore. Tale improcedibilità non riguarda le richieste avanzate dal pubblico ministero accompagnate dall'emissione di provvedimenti cautelari.

Sospensione termini di scadenza titoli di credito

Articolo 11 D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Salvo quanto previsto per assegni e protesti ai commi 2 e 3, sono sospesi i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ed a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data per lo stesso periodo.

Inapplicabilità delle norme sulla riduzione del capitale

Articolo 6 D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicheranno le norme del Codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto del limite legale (Articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4,5 e 6, 2482-ter, 2484, comm1 n.4, 2545-duodecies del codice civile).

Misure in materia di bilanci e finanziamento soci

Articoli 7 e 8 D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

Dal decreto emerge la possibilità di valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale se quest'ultima era esistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020.

Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile. Vengono disattivati i meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci oppure da chi esercita attività di direzione e coordinamento. Potrebbero beneficiare della disattivazione, limitandone quindi gli effetti, soltanto i finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre.

Sospensione udienze e differimento dei termini

Articolo 83 Decreto «Cura Italia» come modificato da art.36 D.L. 08.04.2020 n.23,
cd."Liquidità/Omnibus"

Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 marzo all'11 maggio 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Disposizioni in materia di dividendi distribuiti a società semplici

Articoli 28 D.L. 08.04.2020 n.23, cd."Liquidità/Omnibus"

L'articolo 28 del decreto liquidità modifica il testo dell'articolo 32-quater della legge 124 del 2019 che ha introdotto lo speciale regime secondo cui i dividendi percepiti da società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci.

In particolare, le modifiche sono volte ad estendere l'ambito di applicazione della disciplina anche:

- a) Ai dividendi di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- b) Alle quote imputabili a soggetti non residenti ed enti non commerciali residenti.

Le novità normative presenti nel decreto si applicano ai dividendi percepiti a partire dall'1.1.2020. Tuttavia, viene stabilito che per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022, si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge 205 del 2017.

Rimaniamo al vostro fianco al 100%
Staying 100% by Your side

Studio Colombo Altamura Pometto

Tel. 02 8739 4800

www.captax.it